

REGOLAMENTO (CE) N. 2716/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1998

relativo alla sospensione della pesca del pesce spada da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 65/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1998, la relativa distribuzione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/98⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di pesce spada per il 1998;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di pesce spada nelle acque dell'Oceano Atlantico a nord di 5° N da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna

hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che la Spagna ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 10 dicembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di pesce spada nelle acque dell'Oceano Atlantico a nord di 5° N eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1998.

La pesca del pesce spada nelle acque dell'Oceano Atlantico a nord di 5° N eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate in Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 10 dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 145.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 1.